



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE LATINA

Istituto Tecnico Industriale "A. Pacinotti"

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO



Comunicazione n.

Fondi, 29 gennaio 2009

ai docenti

oggetto: attribuzione del voto di condotta

Il 16 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 5 sui *criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento* degli studenti, che trovate riprodotto in calce nel suo articolato (cioè senza le premesse). In esso ho evidenziato i passi che mi sembrano più significativi.

Sulla base di quanto stabilito da questo decreto, dalla legge 169/2008 e dal Regolamento della nostro Istituto, ho preparato una proposta di criteri per l'attribuzione del voto di condotta che sottopongo alla vostra attenzione in vista della prossima scadenza degli scrutini quadrimestrali.

ipotesi di criteri per l'attribuzione del voto di condotta

Il voto di condotta è deciso collegialmente dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori, desunti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, dal Regolamento di Istituto e dal Decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2008, (attuativo del comma 3 dell'art.2 della legge 169 del 30 ottobre 2008):

- comportamento, inteso come rispetto verso se stessi e verso gli altri (docenti, personale, compagni)
- frequenza
- impegno e partecipazione nelle attività educative, formative e di istruzione
- uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola
- rispetto del regolamento
- rispetto delle consegne
- rispetto delle norme di sicurezza

In linea generale:

il voto **10 e 9** rappresentano la completa acquisizione e interiorizzazione delle norme che regolano la vita scolastica, un livello buono (9) o ottimo (10) di partecipazione all'esperienza scolastica e l'assenza di richiami al rispetto delle regole;

il voto **8** rappresenta una valutazione sostanzialmente positiva del comportamento, anche se con qualche sporadica e lieve infrazione alle regole, e, comunque, con evidenti miglioramenti nella interiorizzazione delle norme;

il voto **7** rappresenta un comportamento non sempre corretto con una parziale acquisizione delle norme che regolano la vita scolastica, una partecipazione non attiva all'esperienza scolastica e la manifesta necessità di migliorare nella capacità di autonoma gestione delle modalità di relazione e integrazione nel sistema scolastico;

il voto **6** denota notevoli difficoltà dello studente ad interiorizzare anche le più semplici norme della vita scolastica e delle relazioni interpersonali e l'incapacità a relazionarsi nelle giuste modalità con gli altri componenti della comunità scolastica;

il voto **5** rappresenta una valutazione molto negativa del comportamento, determinata da un atteggiamento di rifiuto delle regole scolastiche e del dialogo educativo. Viene attribuito in caso di gravi e reiterate violazioni del regolamento disciplinare. Nello scrutinio finale, dal momento che comporta la mancata ammissione alla classe successiva, è attribuito agli studenti che sono stati allontanati dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni e dell'accertamento di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone e non consente l'ammissione alla classe successiva o agli esami di stato.

Non vi è automatica correlazione tra sanzioni disciplinari e voto di condotta. Solo per il voto massimo è prescritto che lo studente non abbia subito provvedimenti disciplinari pari o più gravi dell'ammonizione scritta.

Il consiglio di classe, nel determinare il voto di condotta per uno studente che abbia subito una sanzione disciplinare per violazioni non gravi, dovrà tener conto anche dei progressi da lui ottenuti nel recupero di un comportamento corretto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE LATINA



Istituto Tecnico Industriale "A. Pacinotti"

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO



Si possono delineare i seguenti profili di riferimento corrispondenti ai diversi voti:

VOTI	Profili di riferimento
10 - 9	<ul style="list-style-type: none"> • Completa acquisizione e interiorizzazione delle norme che regolano la vita scolastica • Accurato e attento rispetto degli altri componenti la comunità scolastica nella piena consapevolezza delle diversità dei ruoli da ciascuno esercitati • Continuo perseguimento dei principi della nostra costituzione e dei valori fondanti della nostra civiltà • Partecipazione molto attiva, creativa e propositiva alla vita della scuola • Consapevole assunzione delle proprie responsabilità e attivo esercizio del proprio ruolo all'interno della comunità scolastica • Frequenza assidua e puntuale, impegno continuo e totale rispetto delle consegne • Fattiva collaborazione con le altre componenti scolastiche per la ricerca di soluzioni praticabili e condivise nei problemi di convivenza
8	<ul style="list-style-type: none"> • Diligente rispetto delle norme scolastiche generali e del Regolamento di Istituto • Rispetto degli altri componenti la comunità scolastica nella piena consapevolezza delle diversità dei ruoli da ciascuno esercitati • Corretto utilizzo delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti scolastici • Assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola • Rispetto delle consegne, continuità nell'impegno e partecipazione attiva alla vita della scuola • Frequenza assidua e puntuale
7	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto adeguato del Regolamento di Istituto • Atteggiamento rispettoso degli altri e delle idee altrui • Assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola • Assolvimento regolare degli impegni di studio • Partecipazione alla vita della comunità scolastica • Rispetto per le persone e per le cose sia in ambienti scolastici sia nelle attività extrascolastiche • Frequenza regolare
6	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni non particolarmente gravi al Regolamento di Istituto • Rispetto delle consegne e assolvimento dell'impegno abbastanza regolari • Rispetto per le persone, per le cose e per le idee altrui sia in ambienti scolastici sia nelle attività extrascolastiche • Frequenza abbastanza regolare
5 (nello scrutinio di 1° quadr.)	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni ripetute delle norme scolastiche e del regolamento di istituto sanzionate con ammonizioni scritte o con allontanamento dalle lezioni • Comportamento spesso irrispettoso nei confronti di docenti, del personale e dei compagni • Assenza di consapevolezza dei propri doveri. • Ripetute mancanze nelle consegne e evidente discontinuità nell'impegno • Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni • Alto numero di assenze per la maggior parte prive di giustificazioni accettabili o ingiustificate • Ritardi sistematici. • Utilizzo irresponsabile fino al danneggiamento del materiale, delle attrezzature e delle strutture della scuola. • Violazione ripetuta delle prescrizioni relative alla sicurezza.
5 (nello scrutinio finale)	<p>Perchè si attribuisca il voto insufficiente in sede di scrutinio finale con la conseguente non ammissione alla classe successiva, oltre ai comportamenti individuati come determinanti il voto 5 al primo quadrimestre, si devono necessariamente configurare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni in conseguenza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. • Mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione

Il dirigente
Mario Fiorillo



ALLEGATO

Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5

Criteria e modalità applicative della valutazione del comportamento

Articolo 1

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti **prioritarie finalità**:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è **espressa in decimi**.

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Criteria e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4

Criteria ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE LATINA



Istituto Tecnico Industriale "A. Pacinotti"



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

- **successivamente** alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, **non** **abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento**, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre **adeguatamente motivata** e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, **le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.**

Articolo 5

Autonomia scolastica

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell'Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

www.itistond.it